



Elezione del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale
nella Regione Campania

**Istruzioni per la presentazione e
l'ammissione delle candidature**

www.elezioni2025.regione.campania.it

Sommario

PREMESSA	10
CAPITOLO 1	12
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI	12
§ 1. – Sistema di elezione.....	12
1.1 - Fonti della disciplina.....	12
1.2 - Composizione del Consiglio regionale.....	12
1.3 - Circoscrizioni elettorali	13
1.4 - Liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale e candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale	13
SEZIONE I	15
LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE	15
§ 2. - Documenti necessari per la presentazione di una lista provinciale di candidati	15
§ 3. – Lista provinciale di candidati.....	17
3.1. - Numero dei candidati.	17
3.2. - Rappresentanza di genere.....	18
3.3. - Indicazione dei candidati.....	18
3.4. - Numerazione progressiva.....	18
§ 4. – Modalità di presentazione delle liste provinciali.....	19
4.1. - Liste provinciali non esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.	19
4.1.1. – Numero dei presentatori.	19
4.1.2. – Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.	20
4.1.3. – Autenticazione della firma dei sottoscrittori.	22

4.1.4. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista provinciale con obbligo di sottoscrizione sono elettori della relativa circoscrizione elettorale.....	27
4.2. – Liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.	30
§5. – Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale. Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale ovvero dei presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.	31
§ 6. - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.	32
§ 7. – Certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.....	35
§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.....	36
§ 9. – Contrassegno della lista provinciale.	36
§ 10. –Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.	39
SEZIONE II.....	40
CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.....	40
§ 11. – Documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.	40
§ 12. - Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.	41
§ 13. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.	42
CAPITOLO II	43
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI.	

**PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE. 43**

§ 14. - Premessa. 43

§ 15. - Modalità e termini per la materiale presentazione delle liste
provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della
Giunta regionale. 43

§ 16. - Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali
circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento
della presentazione delle liste. 44

CAPITOLO III..... 47

**UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO
CENTRALE REGIONALE. LE OPERAZIONI DI
RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL'ESAME
DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 47**

§ 17. - Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e
dell'Ufficio centrale regionale. 47

§ 18. - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e
dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle
candidature. 48

18.1. - Accertamento della data in cui sono state presentate le liste e
le candidature. 49

18.2. - Verifica del numero dei presentatori di ogni lista provinciale.
..... 49

18.3. - Verifica dei presupposti per l'esonero dalla sottoscrizione
delle firme degli elettori. 50

18.4. - Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati. .. 51

18.4.1. - Controllo del numero dei candidati della lista. 51

18.4.2. - Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della
situazione di incandidabilità ai sensi del decreto legislativo 31

dicembre 2012, n. 235, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.....	52
18.4.3. - Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.....	60
18.4.4. - Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.	60
18.5. Esame dei contrassegni di lista.	61
18.6. - Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta.	62
§ 19. - Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati di lista e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta. .	62
§ 20. - Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.	63
§ 21. - Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.	64
CAPITOLO IV	65
OPERAZIONI DELL' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL' UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE	65
§ 22. - Operazioni in ordine alle liste dei candidati.	65
22.1 - Numerazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.	65

22.2 -Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista provinciale.	66
22.3. - Comunicazione, ai delegati di lista, e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, delle definitive determinazioni adottate.	67
§ 23. - Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.....	67
§ 24. - Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.	69
§ 25. - Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.	69
CAPITOLO V.....	70
I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	70
§ 26. - Decisioni che possono essere impugnate.....	70
§ 27. - Persone legittimate a presentare ricorso.	70
§ 28. - Termine e modalità per presentare i ricorsi.	71
§ 29. - Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.....	71
§ 30. - Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/1968.	71
§ 31. - Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.	72
CAPITOLO VI.....	73

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	73
§ 32. - Compiti dei delegati di lista e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta.	73
§ 33. - Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.....	74
§ 34. - Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.	76
§ 35. - Requisiti dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.	78
CAPITOLO VII	79
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI").....	79
§ 36. – Obblighi a carico di partiti e movimenti politici.	79
§ 37. – Obblighi a carico della Regione.....	80
ALLEGATI.....	82
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	116

PREMESSA

La legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii. disciplina l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Campania.

L'art. 2 della legge regionale n. 4/2009 stabilisce che alle predette elezioni si applicano, altresì, la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 febbraio 1995, 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli della legge regionale o da questi ultimi derogate. Stabilisce, inoltre, che sono applicabili le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia compatibili con la normativa regionale.

Le istruzioni che seguono, già elaborate in occasione della precedente tornata elettorale sulla base dell'analogo testo predisposto dal Ministero dell'Interno e con le necessarie revisioni richieste dalle modifiche apportate medio tempore alla legge elettorale regionale n. 4/2009, sono state aggiornate tenendo conto anche delle indicazioni, per quanto compatibili, contenute nelle istruzioni predisposte dal Ministero dell'Interno per le competizioni elettorali più recenti, e recepiscono le disposizioni con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e con il D.L. 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 2025, n. 72; il testo si propone di fornire ai competenti organi una guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali e della candidatura alla carica di Presidente della Giunta. Si confida in tal modo di aver facilitato la partecipazione alla competizione elettorale degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

CAPITOLO 1

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. – Sistema di elezione

1.1 - Fonti della disciplina

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.

Salvo quanto disposto dalla stessa legge regionale n. 4/2009, si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli della legge regionale o da questi ultimi derogate. (*art. 1, comma 2, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4*)

La legge regionale stabilisce, inoltre, che sono applicabili le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia compatibili con la normativa regionale. (*art. 1, comma 3, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4*)

1.2 - Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto, oltre che dal Presidente della Giunta, da 50 consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale. (*art. 27, legge regionale n. 6/2009*).

I 50 seggi di Consigliere regionale sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali provinciali.

Il seggio del Presidente è attribuito al candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. (*art. 5, comma 1 legge regionale 27 marzo 2009, n. 4*) È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. *(art. 5, comma 3, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)*

1.3 - Circoscrizioni elettorali

Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in cinque circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i Comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province campane istituite con leggi della Repubblica. *(art. 1, quarto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

La ripartizione dei 50 seggi tra le circoscrizioni elettorali è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione legale, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione elettorale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. *(art. 2, secondo, terzo e quarto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

1.4 - Liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale e candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale

I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. *(art. 1, comma 4, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)*

Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale *(art.1, comma 1, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)*

Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste. *(art. 3, comma 3, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)*

Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza. (*art. 3, comma 4, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4*)

Devono, quindi, essere presentate sia liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale che candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

SEZIONE I
LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE REGIONALE

§ 2. - Documenti necessari per la presentazione di una lista provinciale di candidati

Per presentare le candidature relative alle liste provinciali, la legge richiede la presentazione della lista dei candidati e dei seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
- 2) certificati nei quali si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista provinciale, sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia (salvo che la lista sia esonerata dalla sottoscrizione degli elettori, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 4/2009);
- 3) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista provinciale, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- 4) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e copia di un'analogha dichiarazione di collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- 5) certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista provinciale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- 6) modello del contrassegno della lista provinciale.

Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000) per l’iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell’amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell’articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

Dal 2021 sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il Comune, con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:

- possibilità di richiedere al Comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata; (*art.38-bis, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. → paragrafo 4.1.4*)
- possibilità di comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata. (*art. 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'art.38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021. → paragrafo 33*)

§ 3. – Lista provinciale di candidati.

3.1. - Numero dei candidati.

La lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale e non inferiore ad un terzo. (*art. 9, quinto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni*)

Se il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione non può essere esattamente diviso per tre, il numero ottenuto da detto calcolo dovrà essere arrotondato all'unità superiore: così, ad esempio, il numero minimo di candidati da inserire in una lista provinciale di

una circoscrizione elettorale provinciale nella quale si devono eleggere 7 consiglieri è di 3.

3.2. - Rappresentanza di genere.

In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Qualora la lista non rispetti tale rapporto percentuale non è ammessa. (*art. 10, commi 2 e 3, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4*)

Così, ad esempio, se i candidati sono quattro il risultato dei $2/3$ di quattro è pari ad un numero (2,6 periodico) con decimali superiore allo 0,5, per cui la proporzione deve essere 2 per ogni sesso. Diversamente, arrotondando per eccesso si supererebbe il dato letterale della norma. Ancora, se i candidati sono otto il risultato dei $2/3$ di otto è pari ad un numero (5,3 periodico) con decimali inferiore allo 0,5, per cui la proporzione deve essere cinque per un sesso e tre per il sesso diverso. Diversamente, se i candidati sono due, la rappresentanza di genere può essere rispettata solo garantendo un candidato per ogni sesso.

3.3. - Indicazione dei candidati.

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (*art. 9, sesto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni*)

Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

3.4. - Numerazione progressiva.

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione. (*art. 9, sesto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni*)

§ 4. – Modalità di presentazione delle liste provinciali.

La lista provinciale di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/2009 prevede che le liste dei candidati debbano essere presentate da un numero di sottoscrittori definito in base al numero degli elettori compresi in ciascuna circoscrizione elettorale, così come illustrato nel successivo paragrafo 4.1.

L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4/2009, prevede alcune ipotesi di esonero dalla sottoscrizione degli elettori ai fini della presentazione delle liste provinciali, illustrate nel successivo paragrafo 4.2.

4.1. - Liste provinciali non esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

I requisiti sostanziali previsti ai fini della presentazione delle liste provinciali non esonerate dalla sottoscrizione sono illustrati di seguito.

4.1.1. – Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 125 e da non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

- c) da almeno 290 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 330 e da non più di 460 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

(art. 3, comma 1, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, come da ultimo modificato dalla legge regionale 11 novembre 2024, n.17)

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993) il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati sotto pena di sanzioni. *(art. 9, quarto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 93, comma 2, Testo unico 16 maggio 1960, n. 570)*

4.1.2. – Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una lista provinciale deve avvenire su appositi moduli [**Allegato n. 1 e n. 1bis**] recanti:

- a) il contrassegno della lista;
- b) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato;
- c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;

d) il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

(art. 9, sesto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)

I presentatori della lista che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco¹. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale [**Allegato n. 3**] da allagare agli atti di presentazione della lista provinciale dei candidati (*art. 32, quarto comma che richiama l'art. 28, quarto comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni*)

La sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa [**Allegato n. 3 bis**]:

- per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (tale disposizione prende in considerazione gli elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità);

¹ L'art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: «I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

- perché l'elettore si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in quanto elettore affetto da gravissime infermità, tali che sia impossibile l'allontanamento dalla sua abitazione, oppure affetto da gravi infermità, il quale si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare. (*art. 4, commi 1 e 2, decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72*)

4.1.3. – Autenticazione della firma dei sottoscrittori.

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni².
(*art. 9, terzo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

² L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968,

A norma dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 53/1990, sono competenti ad eseguire le autenticazioni – che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali:

- i notai;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i membri del Parlamento;
- i consiglieri regionali;

n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature».

- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali;
- gli assessori provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i consiglieri provinciali;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i segretari comunali;
- i segretari provinciali;
- i funzionari incaricati dal sindaco;
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia;
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Con riferimento ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha

univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente **all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono**. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia. Il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (cfr. tra le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, **non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono** o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Tra i soggetti di cui al citato articolo 14 figurano i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445³, e che sono le seguenti:

³ Il d.P.R. n. 445/2000 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

«Articolo 21 – Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. *omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, **sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.** (*art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53*)

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto. (*Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*). L'art. 9, terzo comma, della legge n. 108/1968 è rispettato anche quando l'indicazione del Comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R) »

4.1.4. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista provinciale con obbligo di sottoscrizione sono elettori della relativa circoscrizione elettorale.

Per garantire che i presentatori della lista provinciale di candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale e per rendere più agevole e rapido l'accertamento di tale requisito, è necessario che ad ogni lista provinciale siano allegati i relativi certificati.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale. (*art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021*)

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente. (*art. 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo del*

decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del Comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda. *(art. 38-bis, comma 4, primo periodo del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)*

I certificati elettorali rilasciati dal Comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale. *(art. 38-bis, comma 5 del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)*

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990. *(art. 38-bis, comma 6 del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)*

Tali certificati possono essere anche collettivi, cioè, redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste.

Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta (*art. 9, ottavo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto, ciò dev'essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato individuale di godimento dei diritti politici, nonché il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Sul punto, sembra opportuno richiamare l'orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Prima Sezione, parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000) concernente l'inapplicabilità ai procedimenti elettorali delle disposizioni di cui all'articolo 40, commi 01 e 02, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, secondo il quale le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possono trovare applicazione alle certificazioni relative all'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. Ne consegue che, per assicurare la piena certezza della legittimità delle varie fasi

endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati, è necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

4.2. – Liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

Sono esonerate dagli adempimenti dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni e le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nel Parlamento o di gruppo costituito in Consiglio regionale oppure loro rappresentanti appositamente incaricati. *(art. 3, comma 2, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)*

In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista provinciale sarà sottoscritta dal presidente o segretario del partito rappresentato nel Parlamento italiano o di gruppo costituito in Consiglio regionale nella legislazione in corso, alla data della indizione delle elezioni oppure rappresentante appositamente incaricato [**Allegato n. 1-ter**].

Qualora venga depositato un contrassegno composito – cioè, formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la dichiarazione sia rilasciata dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione.

§5. – Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale. Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale ovvero dei presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve indicare anche due delegati incaricati di:

- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;
- effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista (*art. 9, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, ultimo comma, medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera e-bis), testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni*);
- ricevere le comunicazioni;
- proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108/1968.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve indicare, altresì, i delegati alla presentazione delle liste provinciali ovvero i presentatori, nel caso di esonero dalle sottoscrizioni, designati a dichiarare il collegamento con la candidatura di uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. (*art. 3, comma 1, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4; art. 1, comma 8, legge 23 febbraio 1995, n. 43*)

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

L'indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro la mancata dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, da parte dei presentatori delle liste provinciali o dei delegati, comporta la nullità della presentazione medesima. *(art. 3, comma 1, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)*

§ 6. - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. *(art. 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

Tale dichiarazione deve contenere anche la esplicita dichiarazione del candidato – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 – di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il cui articolo 17 ha abrogato l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni⁴.

⁴ Si riportano qui di seguito gli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

«Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità [**Allegato n. 4**].

La dichiarazione di accettazione della candidatura e insussistenza della condizione di incandidabilità dev'essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [→ paragrafo 4.1.3]. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due Regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre, colui che è Presidente o consigliere regionale in carica in una Regione non può presentarsi come candidato in un'altra Regione. (*art. 9, settimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 7, primo comma, legge 23 aprile 1981, n. 154*)

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvede – sentiti i rappresentanti di lista, ove designati – ad eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi

Art. 17 – Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) *omissis*

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

[...] *omissis*»

rispetto alla prima in ordine di tempo (*art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede ad eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (*art. 87-bis, testo unico 16 maggio 1960, n. 570*)

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. (*art. 1, legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 1, comma 211, legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.*)

Fatta salva la diversa disciplina statale in quanto compatibile, per le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità si rinvia all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

§ 7. – Certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature dev'essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. (*art. 9, ottavo comma, n. 3, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4.1.4. per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel paragrafo 4, è stato precisato che è necessario che le liste provinciali si colleghino – a pena di nullità della stessa presentazione - con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Pertanto:

- a) per ogni lista provinciale, i rispettivi presentatori o delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- b) la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste.

(art. 3, comma 1, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)

Si allega a titolo esemplificativo un modello di dichiarazione di collegamento [Allegato n. 6 e Allegato n. 7].

§ 9. – Contrassegno della lista provinciale.

Infine, dovrà essere presentato, per ogni lista provinciale, un modello di contrassegno, il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista provinciale dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di

coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.). (*art. 9, ottavo comma, numero 4*), *ultimo periodo, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 1, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 33, primo comma, lettera b), testo unico 16 maggio 1960, n. 570*)

Sono, infine, vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni⁵.

L'uso dei contrassegni che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, è consentito a condizione che, all'atto di presentazione della lista o della candidatura, sia allegata una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari

⁵ Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355; Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208; T.a.r. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105. Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato: «È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.».

regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che la lista o la candidatura è presentata in nome e per conto del partito o movimento politico stesso. (*art. 1, sesto comma legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132*)

L'art. 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea. (*art. 28, sesto comma, secondo periodo, testo unico 16 maggio 1960, n. 570; art. 32, settimo comma, numero 1), testo unico 16 maggio 1960, n. 570*)

Nel caso in cui si scelga di presentare il contrassegno in forma cartacea, il relativo modello dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 9, ottavo comma, numero 4), della legge n. 108/1968. (*art. 27, secondo comma, ultimo periodo, testo unico 16 maggio 1960, n. 570*)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione) (*art. 1 bis del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla legge 25 marzo 2009, n. 26*); in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista provinciale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati.

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II
CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 11. – Documenti necessari per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Per presentare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, la legge richiede la presentazione dei documenti che si elencano di seguito:

- a) dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) dichiarazione resa dal candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste e copia di un'analoga dichiarazione convergente resa da coloro che siano presentatori ovvero delegati a presentare le singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste;
- d) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

(art. 2, commi 2, 3 e 4, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)

§ 12. - Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale dev'essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che gli elettori o i presentatori potranno prendere a modello [**Allegato n. 2**].

Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale **non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.** (*art. 2, comma 1, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4*)

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è effettuata da due o più soggetti, aventi la qualità di elettori di un comune della Regione, che possono delegare uno o due soggetti a compiere il deposito della documentazione relativa alla candidatura.

La dichiarazione di presentazione deve essere accompagnata:

- dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale contenente la dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità. Per tale dichiarazione non è richiesta una particolare formulazione. Si allega uno schema di dichiarazione che i candidati, ove lo ritengano, potranno prendere a modello [**Allegato n. 5**].
- dalla dichiarazione, resa dallo stesso candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai

presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento. Il collegamento della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere effettuato con le singole liste provinciali, che fanno parte di un gruppo di liste provinciali ovvero di una coalizione di liste. Le liste provinciali sono ammesse se presenti in almeno tre circoscrizioni provinciali. [Allegati n. 6 e 7]

- certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve indicare anche due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio per assegnare un numero progressivo a ciascun candidato e con la facoltà di designare i rappresentanti del candidato presso ogni seggio elettorale. L'indicazione, però, dei predetti delegati non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della candidatura

§ 13. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

CAPITOLO II
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI
PRESSO GLI UFFICI CENTRALI
CIRCOSCRIZIONALI.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
REGIONALE.

§ 14. - Premessa.

In virtù del rinvio disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 4/2009 – che prevede che ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale - alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano le medesime disposizioni previste per le liste provinciali.

Pertanto, sono trattati di seguito gli adempimenti necessari per la materiale presentazione delle candidature, sia per le liste provinciali che per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

§ 15. - Modalità e termini per la materiale presentazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La presentazione delle candidature è effettuata mediante il deposito delle dichiarazioni di presentazione delle liste provinciali [**Allegati n. 1, 1-bis e 1-ter**] e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale [**Allegato n. 2**], unitamente alla documentazione richiesta per ciascuna fattispecie.

Le liste provinciali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere invece presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli, presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale.

Le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate ai rispettivi Uffici centrali **dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.**

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e della Corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale elettorale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno (*art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

§ 16. - Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale depositata presso i rispettivi Uffici centrali dev'essere redatto un verbale di ricevuta [**Allegato n. 8** per le liste provinciali; **Allegato n. 9** per la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale].

Il verbale di ricevuta degli atti dev'essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal soggetto legittimato al deposito. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore o delegato mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le

liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione in quanto, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è influente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione e al fine del relativo ordine di stampa sulle schede dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel verbale di ricevuta dev'esser fatta menzione della lista provinciale dei candidati, del contrassegno, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Nel verbale di ricevuta della candidatura a Presidente della Giunta regionale dev'essere fatta menzione del delegato al deposito della candidatura, dei delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura nel momento del deposito, nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete. (*art. 1, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 32, ultimo comma, testo unico 16 maggio 1960, n. 570*)

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È, tuttavia,

raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste e candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III
UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E
UFFICIO CENTRALE REGIONALE. LE OPERAZIONI
DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE
ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE
CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 17. - Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo della Provincia. (*art. 8, primo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Inoltre, presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dall' articolo 8, terzo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché quelle stabilite dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dall'organo giurisdizionale competente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè, entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in

numero tale da non poter essere rapidamente esaminate. (*art. 15, primo comma, numero 2, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (esame delle liste dei candidati provinciali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 18. - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste o delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. (*art. 10, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste o candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste e alle candidature man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e quelle dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda rispettivamente l'esame delle liste e delle candidature sono le seguenti:

18.1. - Accertamento della data in cui sono state presentate le liste e le candidature.

La prima operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali devono compiere è quella di controllare se le liste o le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge, cioè entro le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione. *(Art.9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni)*

Qualora dovessero accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida. *(art.10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

18.2. - Verifica del numero dei presentatori di ogni lista provinciale.

Gli Uffici centrali circoscrizionali controlleranno poi, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista provinciale sia quello stabilito dalla legge. *(art. 3, comma 1, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)*

A tale scopo gli Uffici centrali circoscrizionali effettueranno due verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti.

- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della circoscrizione per le liste provinciali sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ruscata. La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

18.3. - Verifica dei presupposti per l'esonero dalla sottoscrizione delle firme degli elettori.

Nel caso di liste esonerate dalla sottoscrizione degli elettori l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica:

- la sussistenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.
- la regolarità delle autenticazioni delle firme.

18.4. - Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi.

A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

18.4.1. - Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista provinciale abbia un numero di candidati non inferiore a un terzo dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale arrotondato all'unità superiore. Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida. (*art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Se poi la lista contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi. (*art. 10, primo comma, n. 1), legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui ai paragrafi 18.4.2, 18.4.3. e 18.4.4.

In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore ai due terzi

dei candidati. (*art.10, commi 2 e 3, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4*)

18.4.2. - Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

Con riferimento alle elezioni regionali, **l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:**

Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323⁶, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni regionali, l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni:

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio

⁶ Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114.

1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁷, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

⁷ L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

«Art.46. – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) - z) (*Omissis*);

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; »

Inoltre, l'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale⁸.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223⁹.

⁸ Secondo gli orientamenti espressi dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, con circolare n. 29/2023, sull'interpretazione dell'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012, in conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 445, comma 1-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale nel testo sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, - salvo il caso di applicazione di pene accessorie -le disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art.444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovano più applicazione a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia e pertanto, a decorrere dalla medesima data, tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale non incorrono più in una situazione di incandidabilità, sempre che non sia stata loro comminata alcuna pena accessoria.

⁹ L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

«Art. 2.

«1. Non sono elettori:

a) (abrogata);

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. (Omissis).

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 235/2012.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 235/2012 sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui agli articoli 143 comma 11 ed all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹⁰, e successive modificazioni.

comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

¹⁰ L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 nonché d'ufficio – controlla se ricorrono situazioni di incandidabilità:

- a) **verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive** attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) **attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso** e che comprovino la

possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.»

condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

- c) **procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista provinciale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (→ paragrafo 4.1.3.)

Occorre inoltre verificare che alle liste siano allegati le

dichiarazioni di collegamento.

Saranno dichiarate non valide le liste provinciali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato; altresì sarà dichiarata esclusa la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali, che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste e dalle relative convergenti dichiarazioni di collegamento. *(art. 2, comma 2, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)*

Dovranno essere cancellati dalla lista provinciale - oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità - anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa. *(art. 9, ottavo comma, e art. 10, primo comma, n. 2), legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

Devono essere altresì dichiarate non ammesse le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale nei cui confronti venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità o per le quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa, o per le quali manchi la prescritta dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. *(art. 2, commi 2 e 3, legge regionale 27 marzo 2009 n. 4; art. 9, ottavo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

Dovrà essere accertato inoltre che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione,

corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

18.4.3. - Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

I predetti Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste o alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista o non ammessi alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale. *(art. 10, primo comma, n. 3), legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

18.4.4. - Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale. *(art. 10, primo comma, n. 4), legge 17 febbraio 1968, n. 108]*

Se per effetto di una delle cancellazioni di cui ai paragrafi 18.4.2, 18.4.3, e 18.4.4 la lista che contenga un limitato numero di candidati

venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto ovvero non rispetti il rapporto percentuale di rappresentanza dei due sessi, essa dovrà essere dichiarata non valida.

18.5. - Esame dei contrassegni di lista.

Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno esaminare i contrassegni delle liste provinciali. (*art. 10, primo comma, n. 1), 17 febbraio 1968, n. 108*)

I medesimi Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni riproducenti simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- infine, i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

Ricusato un contrassegno, gli Uffici centrali circoscrizionali per le liste provinciali dovranno darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene

ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè, non più tardi delle ore 9 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione).

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro rikusata.

18.6. - Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta.

L'Ufficio centrale regionale, dopo aver ammesso le candidature alla carica di Presidente e dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta.

§ 19. -Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati di lista e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta.

I delegati di ciascuna lista o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio centrale regionale entro la stessa sera. (*art. 10, secondo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate o i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o, per le liste provinciali, un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi. Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista o dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nella stessa giornata. Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 20. - Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Non è consentito presentare una stessa candidatura nelle liste provinciali in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo. (*art. 9, settimo comma, primo periodo, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/1968, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature. Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste provinciali che abbiano

un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale. A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

§ 21. - Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine alle liste o candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale presentate e comunicate ai delegati le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge n. 108/1968.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi. Se invece siano stati presentati ricorsi, detti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati o alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV
OPERAZIONI DELL' UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE E DELL' UFFICIO CENTRALE
REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI
RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER
RICORRERE

§ 22. - Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste provinciali e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni definitive, qualora siano stati presentati ricorsi).

22.1 - Numerazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno rispettivamente ad assegnare un numero progressivo a ciascuna lista provinciale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale mediante sorteggio che dovrà essere effettuato alla presenza dei delegati di lista e di candidato appositamente convocati. *(art. 11, primo comma, n. 1), legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale rinumererà tutte le liste provinciali

(assegnando ad ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sorteggiata con il numero 1, per finire con la lista o le liste provinciali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio). Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo in base al quale le candidature alla carica di Presidente della Giunta e le liste provinciali, saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede elettorali.

22.2 - Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista provinciale.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista provinciale viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista. *(art. 11, primo comma, n. 2), legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi. Essa può importare quindi l'assegnazione ai candidati di un numero diverso da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi

nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

22.3. - Comunicazione, ai delegati di lista, e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, delle definitive determinazioni adottate.

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare ai delegati le definitive decisioni, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. *(art. 11, primo comma, n. 3), legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

§ 23. - Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui Provincia ha sede ogni Ufficio centrale circoscrizionale e, rispettivamente, a tutte le Prefetture - U.T.G. della Regione, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ammesse affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti: *(art. 11, primo comma, n. 4), legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

a) Stampa delle schede di votazione.

Alla stampa delle schede di votazione provvederanno le tipografie individuate dalla Regione Campania. Le Prefetture, previa intesa con la Regione, procederanno alla distribuzione delle schede ai Comuni;

b) Stampa del manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e con le liste provinciali dei candidati [**Allegato n. 10**].

Nella parte superiore del manifesto le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale saranno riportate secondo l'ordine di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascun candidato ammesso dal sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale.

Nella parte inferiore del manifesto le liste provinciali saranno riportate, in corrispondenza del collegato candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale provinciale che conterranno quindi sia i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presentati in tutta la Regione sia le liste provinciali presentate nella circoscrizione elettorale provinciale – le Prefetture - U.T.G. provvederanno a ripartire detti manifesti tra i Comuni della circoscrizione elettorale provinciale al fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione entro e non oltre l'8° giorno antecedente quello fissato per la votazione. (*art. 11, primo comma, n. 4), legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

§ 24. - Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono comunicare – rispettivamente alla Prefettura - U.T.G. nella cui Provincia l'Ufficio stesso ha sede e a tutte le Prefetture - U.T.G. della Regione – le liste provinciali e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ammesse affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. (*art. 3, legge 4 aprile 1956, n. 212*)

§ 25. - Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista e dei delegati designati dai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei Comuni compresi, rispettivamente nella circoscrizione elettorale provinciale e nella Regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale entro il giovedì precedente la data della votazione. (*art. 1, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 35, primo e secondo comma, testo unico 16 maggio 1960, n. 570*)

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista o di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai Comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 26. - Decisioni che possono essere impugnate.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali. Non tutte le decisioni possono essere impugnate. Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici predetti che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature. (*art. 10, quinto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 10 della legge n. 108/1968 e successive modificazioni intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale. (*art. 2, comma 1, legge regionale 27 marzo 2009 n. 4; art. 1, comma 11, legge 23 febbraio 1995, n. 43;*)

§ 27. - Persone legittimate a presentare ricorso.

I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati di lista o dai delegati designati dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. (*art. 10, quinto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni con cui sono state eliminate le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, liste di candidati oppure singoli candidati; pertanto, gli unici soggetti

legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la decisione di esclusione della lista o di candidati.

§ 28. - Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale. *(art. 10, quinto comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

Nel paragrafo 19 è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario. I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale (→ paragrafi 10 e 13); essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. Il ricorso dev'essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 29. - Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/68 e corredati delle anzidette deduzioni. *(art. 10, settimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

§ 30. - Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 108/1968.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione. *(art. 10, ottavo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della Regione dai quali sono pervenuti. (*art. 10, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108*)

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

§ 31. - Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali siano state esclusi candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, liste o singoli candidati di lista possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

CAPITOLO VI
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE
LISTE PROVINCIALI E DEI RAPPRESENTANTI DEI
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

§ 32. - Compiti dei delegati di lista e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. (*art. 9, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 1, comma 11, legge 23 febbraio 1995, n. 43*)

La designazione dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista o del candidato rappresentati: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste o candidati contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 33. - Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Nel silenzio della legge n. 108/1968, per la designazione dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. *(art.1, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*

Pertanto, la designazione dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (→ paragrafo 4.1.3) oppure con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata; se l'atto per pec è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione di cui al predetto articolo 14 *(articolo 32, comma 7, numero 4, secondo periodo, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, aggiunto dall'articolo 38 bis, comma 2, lett. b), numero 2), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021).*

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista o del candidato alla carica di Presidente hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati o

della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale. Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale provinciale e due per tutta la Regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; essi si avvarranno, nei singoli Comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale e i delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista o della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare tali rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 34. - Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta: (*art. 1, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 35, testo unico 16 maggio 1960, n. 570*)

1. al segretario del Comune entro il giovedì precedente il giorno della votazione. Il segretario comunale controllerà la regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste provinciali e per la carica di Presidente della Giunta regionale – abbiano fatto pervenire al sindaco [→ paragrafo 26] e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento dei seggi. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti

di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile);

2. direttamente al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione. Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste provinciali e dei delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente n. 1).

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti rispettivamente presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [**allegato n. 11, allegato n. 11-bis, allegato n.12, allegato n. 12-bis**]. La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 35. - Requisiti dei rappresentanti di lista o del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 16, comma 2 prevede che i rappresentanti di lista siano elettori della Regione e, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante.

CAPITOLO VII
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE N. 3/2019 (“ELEZIONI
TRASPARENTI”).

§ 36. – Obblighi a carico di partiti e movimenti politici.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 – ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato:

- il curriculum vitae;
- il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

(art. 1, comma 14, legge 9 gennaio 2019, n. 3, come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione. Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro

delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/2002, riferito a ciascun candidato. In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma). La delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata da ciascun candidato, all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali siano già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa dovuta ai pubblici uffici sono ridotte della metà. (*art. 1, commi 14 e 23, legge 9 gennaio 2019, n. 3*)

§ 37. – Obblighi a carico della Regione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, la Regione, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata « ELEZIONI TRASPARENTI » del proprio sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato

alla carica di presidente), già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Pertanto, al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito internet istituzionale della Regione, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività alla Regione stessa.

Tale comunicazione si intende assolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019, con la tempestiva comunicazione dell'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono pubblicati, utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ufficioelettorale@pec.regione.campania.it

La pubblicazione dei dati in esame nel sito istituzionale della Regione deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato. (*art. 1, comma 15, legge 9 gennaio 2019, n. 3*)

Tuttavia, il mancato adempimento a tale onere previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni.

Al contrario, l'omessa pubblicazione, di cui al § 36, sui siti internet dei partiti/movimenti/ liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei medesimi soggetti inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

ALLEGATI

Allegato n. 1 - Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

Allegato n. 1-bis - Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

Allegato n. 1-ter - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.

Allegato n.2 - Modello di dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Allegato n. 3 - Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che eventualmente non sappia o non possa sottoscrivere.

Allegato n. 3-bis - Modello di atto separato per la firma digitale del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa.

Allegato n. 4 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Allegato n. 5 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Allegato n. 6 – Modello di dichiarazione per il collegamento della lista provinciale con la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Allegato n. 7 - Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il collegamento con le singole liste provinciali.

Allegato n. 8 - Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati.

Allegato n. 9 - Modello di verbale di ricevuta di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Allegato n.10 - Modello del manifesto con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali dei candidati.

Allegato n. 11 - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Allegato n. 11-bis - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Allegato n. 12 - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'ufficio centrale regionale.

Allegato n. 12-bis - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'ufficio centrale regionale.

Allegato n. 13 - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a Presidente della Giunta regionale.

ALLEGATO N. 1

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[Art. 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii., art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]



Contrassegno
della lista
provinciale
di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI
UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E
24 NOVEMBRE 2025.

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni della provincia di, nel numero di, risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2) contenute in questo atto ed in numero(3) atti separati, dalle sottoscrizioni degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, , convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72, contenute in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese da presentatori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per fisico impedimento,

dichiarano di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania del 23 e 24 novembre 2025, nella circoscrizione elettorale della provincia di, una lista provinciale di numero candidati alla carica di Consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito riportata – della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione – è contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17.....
18.....
19.....
20.....
21.....
22.....
23.....
24.....
25.....
26.....
27.....
.....

I sottoscritti delegano il sig., nato a il e domiciliato in....., ed il sig., nato a il..... e domiciliato in:, i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

Delegano, altresì, il sig....., nato a ile domiciliato in....., a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il sig....., nato aile domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del Consiglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista provinciale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della provincia di.....;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di

un comune della Repubblica;

- d) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- e) copia della dichiarazione di collegamento, resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
- f) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso; in caso di contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la dichiarazione sia rilasciata dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione;
- g) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione/in formato digitale

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig., dimorante in

Luogo e data.....

(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista provinciale dei candidati)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Consiglio regionale NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI


Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore /i promotori della sottoscrizione e cioè (4), con sede in Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico e saranno utilizzati, conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Provincia. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di Identificazione	di	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di Identificazione	di	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di Identificazione	di	Firma del sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI (5)

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.....), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....

NOTE

- (1) Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati devono essere apposte su appositi moduli, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista provinciale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati; dev'essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].
- (2) Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- (3) Nell'allegato 1-bis è riportato il modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati
- (4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione
- (5) Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

ALLEGATO N. 1.BIS

MODELLO DI ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1,
comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]



Contrassegno
della lista
provinciale
di candidati

ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
PROVINCIALE DI CANDIDATI PER
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24
NOVEMBRE 2025.

ELENCO n. dei sottoscrittori della lista provinciale
recante il
contrassegno..... per
l'elezione, nella circoscrizione elettorale della provincia di
....., di numero
..... consiglieri regionali, che si
svolgerà il 23 e 24 novembre 2025.

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17.....
18.....
19.....
20.....
21.....
22.....
23.....
24.....
25.....
26.....
27.....
.....

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Consiglio regionale NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore /i promotori della sottoscrizione e cioè (1), con sede in Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico e saranno utilizzati, conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Provincia. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	di	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	di	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	di	Firma del sottoscrittore

(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI (2)

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.....), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....

(2) Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni

ALLEGATO N. 1-TER

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI**



DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009, N. 4 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.

Il sottoscritto,
nella qualità di (1)

dichiara di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania che avrà luogo il 23 e 24 novembre 2025, nella circoscrizione elettorale della provincia di, una lista provinciale di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno:.....

.....

(1) Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito rappresentato nel Parlamento italiano o di gruppo costituito nel Consiglio regionale nella legislazione in corso alla data delle indizione delle elezioni oppure rappresentante appositamente incaricato) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che è esonerata dalla sottoscrizione degli elettori, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17.....
18.....
19.....
20.....
21.....
22.....
23.....
24.....
25.....
26.....
27.....
.....

Il sottoscritto delega il sig.,
nato a il e
domiciliato in....., ed
il sig.....,
nato a..... il e domiciliato
in , i
quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero
progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa
ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio
elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

A corredo della presente dichiarazione, unisce:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli artt. 7 e 9 comma 1 d. lgs. n. 235/2012;
- b) numerocertificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un Comune della Repubblica;
- c) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dal presentatore, firmata ed autenticata (art. 2, legge regionale 4/2009);
- d) copia della dichiarazione di collegamento, resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
- e) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione/in formato digitale;
- f) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2, DPR 28/04/1993, n. 132); in caso di contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la dichiarazione sia rilasciata dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i

simboli della composizione;

- g) dichiarazione resa dai soggetti di cui alla lettera f) o dai rappresentanti dei gruppi consiliari attestante che la lista è espressione dei partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale ⁽²⁾ nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni (articolo 3, comma 2, legge regionale 27 marzo n. 4), firmata ed autenticata.

Delega, altresì, il sig., nato a il e domiciliato in....., a depositare la presente lista provinciale; in sua sostituzione, delega, per il compimento del medesimo atto, il sig....., nato a il e domiciliato in

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. dimorante in

Luogo e data

.....


Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati che è esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

(2) Per i soggetti che possono rendere le dichiarazioni per conto dei gruppi costituiti in Consiglio regionale si rinvia al vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI (3)

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposte in mia presenza, del sig.), da me identificato con il seguente documento di identificazione:

Luogo e data



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....

(3) Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni

ALLEGATO N. 2

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

[art. 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.**

I sottoscritti elettori (1)
.....compresi nelle liste elettorali dei
comuni della Regione Campania

dichiarano di presentare,

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania che avrà luogo il 23 e 24 novembre 2025, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale nella persona di:

Cognome e Nome luogo e data di nascita
.....

La candidatura è collegata con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste, indicate nell'allegata dichiarazione di collegamento resa dal candidato, presentate nelle circoscrizioni provinciali, qui di seguito elencate.....
.....

contraddistinte dai seguenti contrassegni:
.....

I sottoscritti delegano il sig.
 nato a
 il e
 domiciliato in
 ed il
 sig. nato a
 il
 e domiciliato in

....., i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello, alle operazioni di sorteggio per assegnare numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda elettorale ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale regionale.

Delegano, altresì, il sig.
 nato a
 il
 e domiciliato
 in.....

..... a depositare questa dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, in sua sostituzione, delegano, per il compimento del medesimo atto, il sig.
 nato a
 il e domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

- a) certificati comprovanti l'iscrizione dei presentatori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Campania;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, firmata ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di

incandidabilità del candidato a norma degli artt. 7 e 9 comma 1 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- c) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è elettore di un Comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di collegamento, resa dal candidato, con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste contraddistinte dai seguenti contrassegni
.....
.....
.....;
- e) copia della dichiarazione di collegamento al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dai presentatori o dai delegati, delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste, firmata ed autenticata;

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.....dimorante in.....


Luogo e data

(Seguono le autenticazioni delle firme dei presentatori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (1)

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.....), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

Luogo e data



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....

(1) Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER L'ELETTORE CHE EVENTUALMENTE NON SAPPIA O NON POSSA SOTTOSCRIVERE

[Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 28, quarto comma, e art. 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, art. 1, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'anno, addì del mese di
....., innanzi a me (notaio o segretario
comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco) nell'Ufficio comunale
di

e alla presenza dei signori (1)

1) e
2),
è comparso il sig.
.....

il quale ha dichiarato di non saper ovvero di non poter sottoscrivere e di
aderire con il presente atto – ai sensi dell'art. 28, quarto comma, e dell'art.
32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n.570, e successive
modificazioni – alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di
candidati per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del consiglio
regionale della Regione Campania, che avrà luogo
....., e
recante il seguente contrassegno:
.....

Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.....

I testimoni dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig:
.....

[*cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sappia
o che non possa sottoscrivere*]

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

(Firme dei testimoni)

1° _____

2° _____

(1) Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.

ALLEGATO N. 3- BIS

**MODELLO DI ATTO SEPARATO PER LA FIRMA DIGITALE
DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE
LA FIRMA AUTOGRAFA**

[Art. 4 decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni
dalla L. 15 maggio 2025, n. 72]



ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
PROVINCIALE DI CANDIDATI PER
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E
24 NOVEMBRE 2025.

ELENCO n. dei sottoscrittori della lista provinciale
recante il
contrassegno.....
..... per l'elezione, nella circoscrizione elettorale della provincia di
..... , di numero
..... consiglieri regionali, che si
svolgerà il 23 e 24 novembre 2025.

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17.....
18.....
19.....
20.....
21.....
22.....
23.....
24.....
25.....
26.....
27.....
.....

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Consiglio regionale NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore /i promotori della sottoscrizione e cioè , con sede in Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico e saranno utilizzati, conformemente alla normativa di settore, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di Provincia. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento.

FIRMA DIGITALE DELL' ELETTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

(articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72)

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione
Firma digitale del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa	

- 1) NON È NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE SOPRA RIPORTATA poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2) Il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2025, e alle linee guida approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti.
- 3) Il modello di dichiarazione di presentazione della lista di candidati sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato su un supporto fisico: ad esempio, CD, DVD, pen drive o simili.

ALLEGATO N. 4

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA PROVINCIALE IN CUI È ANCHE CONTENUTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[Art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, comma 2,
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, artt. 7 e 9, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235]

Il sottoscritto (1) _____,
nato a _____ il _____,
_____ , dichiara di accettare la candidatura alla
carica di consigliere regionale della Regione Campania per l'elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio medesimo che si svolgerà
il 23 e 24 novembre 2025 nella lista provinciale recante il contrassegno
_____ per
la circoscrizione elettorale provinciale di
_____.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre
liste provinciali della stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato,
invece, come candidato, con lo stesso contrassegno sopra specificato, nelle
circoscrizioni elettorali di _____ e di
_____. (2)

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità
prevista dagli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Luogo e data

Firma del candidato nella lista provinciale (3)

.....
(Segue)


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE
DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA
PROVINCIALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal

sig.....
....., nato a il
....., domiciliato
in.....
....., della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) E' consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali, purché sotto lo stesso simbolo, ed in non più di due Regioni diverse, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno (art. 9, settimo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

(3) La firma del candidato nella lista provinciale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO N. 5

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE IN CUI È ANCHE CONTENUTA LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

[Art. 2, comma 4, della legge regionale 27 marzo n.4, art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, artt. 7 e 9, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235]

Il sottoscritto (1)
....., nato a
....., il, dichiara:

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale della regione Campania per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio medesimo che si svolgerà il 23 e 24 novembre 2025.

Dichiara, inoltre:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dagli artt. 7 e 9 comma 1 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) di essere collegato con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste o coalizione di liste indicate nella dichiarazione di collegamento.

Luogo e data

Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (2)


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA
DI ACCETTARE LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale dal sig..... nato a il , domiciliato in..... , della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) La firma del candidato carica di Presidente della Giunta regionale dev'essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO N. 6

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DELLA LISTA PROVINCIALE CON LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Art. 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, comma 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Il sottoscritto, nato
a il,
e domiciliato in
.....,
delegato alla presentazione della lista provinciale ovvero presentatore della
lista provinciale nel caso di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale
27 marzo 2009, n. 4, per la circoscrizione elettorale provinciale di
..... recante il
contrassegno.....
..... dichiara che, in occasione dell'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania che si svolgerà il
23 e 24 novembre, la lista provinciale da lui presentata è **collegata alla
candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale nella
persona del sig.**

Luogo e data 2025.

Firma del delegato alla presentazione/presentatore della lista provinciale (1)
.....


Nota bene - Questo documento deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare. Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione della lista provinciale, mentre il secondo esemplare deve essere consegnato ai delegati al deposito della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, ovvero ai presentatori della lista provinciale in caso di esonero dalla sottoscrizione degli elettori (articolo 3, comma 2, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e ss.mm.ii.) per essere quindi allegato alla documentazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (atto convergente di collegamento).

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE/PRESENTATORE DELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Campania, del sig....., nato a il domiciliato in della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

.....
.....

(1) La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

ALLEGATO N. 7

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL COLLEGAMENTO CON LE SINGOLE LISTE PROVINCIALI

[Art. 2, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, comma 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Il sottoscritto,
nato ail....., e domiciliato in
.....,

dichiara che, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania che si svolgerà il 23 e 24 novembre 2025, la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegata con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo o che partecipano alla coalizione di liste presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di:
..... recante il/i
seguito/i contrassegno/i:

- 1)
- 2)
- 3).....

Data e luogo

Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (1)

.....

Nota bene - Questo documento deve essere compilato e autenticato nel numero di esemplari necessari per il collegamento con le singole liste provinciali. Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione delle singole liste provinciali, mentre un altro esemplare deve essere allegato alla documentazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (atto convergente di collegamento).


**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA
CARICADI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione per il collegamento con la/e lista/e provinciale/i per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania, dal

sig.....,
nato a il
....., domiciliato in
.....
..... della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Data e luogo



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede
all'autenticazione

.....
.....

(1) La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO N. 8

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA
PROVINCIALE DI CANDIDATI RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO
PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24
NOVEMBRE 2025.

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno....., addì, del mese di, alle
ore....., si è presentato, presso questa cancelleria, il
sig. (1), il
quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per
l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
della Campania di, la
quale intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno:
.....

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il
medesimo è il sig., il
quale ha depositato una lista provinciale di candidati per l'elezione del
predetto Presidente della Giunta e Consiglio regionale, la quale si distingue
con l'indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero
.....elettori della circoscrizione elettorale
provinciale, le cui firme sono contenute in numeroatti.

Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche:

a) numerocertificati individuali e numero
.....certificati collettivi, comprovanti che i sottoscrittori
della dichiarazione di presentazione della lista provinciale sono elettori
iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione elettorale
provinciale;

b) numero.....dichiarazioni di accettazione della candidatura,

debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con la lista provinciale che si presenta per l'elezione del medesimo Consiglio regionale;

e) copia della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dai depositanti;

f) modello del contrassegno della lista provinciale.


La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la designazione dei signori (2)

.....
come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA PROVINCIALE



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO

.....

.....

(1) (2) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 9

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DEL CAPOLUOGO DI REGIONE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24
NOVEMBRE 2025.

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno, addì, del mese di, alle ore....., si
è presentato, presso questa cancelleria, il sig. (1)
..... il
quale ha dichiarato di presentare una candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale della Campania di
.....

Il sottoscritto procede all'identificazione del sig.
....., il quale ha depositato una
candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del sig.
.....,
per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Allegati alla predetta dichiarazione di presentazione della candidatura sono
stati presentati anche:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritta ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli artt. 7 e 9 comma 1 d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) certificato comprovante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

- c) dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con la/e lista/e provinciale/i che si presenta/che si presentano per l'elezione del medesimo Consiglio regionale;
- d) copia delle dichiarazioni di collegamento delle liste provinciali con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, resa dai depositanti delle liste provinciali.

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale contiene la designazione _____ dei _____ signori(1) _____

 come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Alla predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero _____ .

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESENTATORE
 O DELEGATO AL DEPOSITO

IL CANCELLIERE
 DELL'UFFICIO CENTRALE
 REGIONALE

.....

.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

(2) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

ALLEGATO N. 10

MODELLO DEL MANIFESTO CON I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025

CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE DI (denominazione della provincia)

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LISTE PROVINCIALI COLLEGATE PER L'ELEZIONE DI N CONSIGLIERI (numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione elettorale provinciale)

CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1)	CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2).....	CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3).....			
LISTA PROVINCIALE COLLEGATA	LISTE PROVINCIALI COLLEGATE	LISTE PROVINCIALI COLLEGATE			
Lista n. 1	Lista n. 2	Lista n. 3	Lista n. 3	Lista n. 4	Lista n. 5

					
.....
.....

Luogo e data

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

Il presidente dell'ufficio centrale regionale

.....

AVVERTENZE PER LA STAMPA DEL MANIFESTO

- (1) I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale debbono essere riportati con il nome, cognome, luogo e data di nascita secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali provinciali della Regione (art. 4 Legge Regionale n.4 marzo 2009).
- (2) Le liste provinciali – disposte sotto i candidati alla carica di Presidente collegati e in maniera tale da evidenziare l'esistenza del collegamento - debbono essere riportate secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale ed avente valore per la singola circoscrizione elettorale provinciale.
- (3) – Per ogni candidato di lista provinciale dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita – Per donne coniugate e vedove può essere indicato anche il cognome del marito (art. 9 Legge 108/1968).
- (NOTA BENE) – Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e/o circoscrizionali, il presente manifesto deve essere stampato su carta bianca con angoli colorati, in modo da poterlo distinguere dai corrispondenti manifesti nei quali sono riportati i gruppi di candidati relativi alle elezioni provinciali e le liste dei candidati concernenti le elezioni comunali e circoscrizionali.

ALLEGATO N. 11

**MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24
NOVEMBRE 2025.**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno, addì, del mese di, alle ore.....,
è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta,
debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1)
..... e del
sig.....
nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania del 23 e 24
novembre 2025, contraddistinta con il numero di presentazione e
recante il seguente contrassegno:
.....
....., con la quale il sig.
....., domiciliato
in.....,Vi
ene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista provinciale
presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è
stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



**IL CANCELLIERE DELL'UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

ALLEGATO N. 11 - BIS

**MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24
NOVEMBRE 2025.**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno, addì, del mese di, alle ore....., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1) e del sig. nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania del 23 e 24 novembre 2025, contraddistinta con il numero di presentazione e recante il seguente contrassegno: con la quale il sig., domiciliato in., viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



**IL CANCELLIERE DELL'UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 12

**MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO
CENTRALE REGIONALE**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24
NOVEMBRE 2025.**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno, addìdel mese di, alle
ore, è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione
scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig.(1)
..... e del sig. nella
loro qualità di delegati del sig.
..... candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale all'elezione del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale della Campania di
.....
contraddistinta con il numero di presentazione
..... con
la quale il sig. ,
domiciliato in..... ,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetto candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale presso Ufficio centrale regionale
costituito presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è
stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della cancelleria **IL CANCELLIERE DELL'UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**
.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 12 – BIS


**MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO
CENTRALE REGIONALE**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 23 E 24
NOVEMBRE 2025.**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'annoaddìdel mese di, alle ore, è
stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta,
debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. (1)
..... e del sig.
..... nella loro qualità di delegati del sig.
..... candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale all'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania di
..... contraddistinta con il
numero di presentazionecon
la quale il sig.
....., domiciliato
in.....
....., viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetto
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale presso Ufficio
centrale regionale costituito presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è
stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



Il Cancelliere dell'Ufficio centrale
regionale

.....

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

ALLEGATO N. 13

**MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DI UN CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE O A
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

[Art. 5, comma 4, della legge 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4,
art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, comma 2, 3 e
8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentarsi al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la
corte d'appello)

Il sottoscritto(1), nato a il
....., e residente in
.....,
avendo accettato la candidatura per l'elezione del Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio regionale della Campania che si svolgerà il 23 e
24 novembre 2025,

nella lista provinciale presentata nella circoscrizione elettorale
..... e contraddistinta dal seguente
contrassegno

in qualità di candidato alla carica di

in riferimento all'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ed
all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge il sig.
....., nato a.....
il.....e residente
in.....


Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE (2)

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale del Sig....., nato ail , domiciliato in , della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo e data



.....

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

(2) L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009 n. 4.

Legge elettorale.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108. (stralcio)

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570. (stralcio)

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154. (stralcio)

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (art. 15)

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (art. 14 e 16).

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (art. 29 e 30).

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (art. 1 e 5).

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio).

LEGGE 9 gennaio 2019 n. 3 (stralcio)

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (stralcio)

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72 (stralcio)

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.

LEGGE REGIONALE, 27 marzo 2009, n. 4

“LEGGE ELETTORALE”

Art. 1

Principi

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto.

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini

fissa ti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'articolo 9 della legge n. 108/1968 per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori. **(1)**

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 108/1968.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 4.

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 125 e da non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 290 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 330 e da non più di 460 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. (6)

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:

a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni;

b) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni. (2)

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 28 e in seguito modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

Art. 4

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 6

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. (7)
3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

(7) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

Art. 7

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di coalizione attribuita al gruppo di liste collegate a ciascun candidato Presidente, sommando le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste provinciali che ne fanno parte. Costituisce cifra elettorale regionale di coalizione anche il singolo gruppo di liste che è collegato da solo ad un candidato Presidente; (8)

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del 2,5 per cento dei voti validi; (3)

e) divide le cifre elettorali regionali di coalizione successivamente per 1,2,3,4.... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, precede il

quoziente della coalizione che ha ottenuto la maggior cifra elettorale regionale; **(9)**

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo il numero di seggi spettanti a ciascuna delle coalizioni di liste o a singola lista collegata ad un candidato Presidente. L'ufficio verifica che la coalizione di liste o la singola lista collegate al Presidente risultato eletto abbia ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore l'Ufficio attribuisce il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, sottraendolo dagli ultimi quozienti assegnati alle coalizioni di liste o singola lista non collegate al Presidente eletto; **(4)**

g) procede alla ripartizione dei seggi da assegnare ai gruppi di liste che fanno parte di ognuna delle coalizioni. A tal fine si sottraggono dalla cifra elettorale di coalizione i voti dei gruppi di liste che non sono state ammesse al riparto secondo la lettera d) e si divide il numero così ottenuto per il numero di seggi spettanti alla coalizione ai sensi della lettera f) aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, eccezion fatta per quelle che non hanno raggiunto la soglia prevista alla lettera d), per il quoziente elettorale della coalizione alla quale appartengono, ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero. **(10)**

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera

a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

(3) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 1, comma 196, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 e in seguito modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 2) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(4) Lettera sostituita dapprima dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3 e in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 4) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(8) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 1) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(9) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 3) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(10) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 5) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

Art. 7bis (11)

Sospensione dalla funzione di Consigliere regionale

1. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

2. La disposizione di cui al comma 1 decorre dalla XII legislatura.

(11) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

Art. 8

Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 7, commi 7 e 8.

Art. 9

Supplenza

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi *dell'articolo 7bis della presente legge o dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento*, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8. **(5)**

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza *o, nel caso disciplinato dall'articolo 7bis, le dimissioni*, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8. **(12)**

(5) Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2011, n. 16, successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta

Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24, prima serie speciale) ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 2 della legge regionale 16/2011 con la conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità alle parole aggiunte dal citato articolo 2; in seguito il comma è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

(12) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17.

Art. 10

Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.
4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. È garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.
2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è

attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale.

[Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 6 marzo 1968]

(Omissis)

Art. 1

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

(Omissis)

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 8.

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei

comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Art. 9

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. **(I)**

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore (2) Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024 - 23 gennaio 2025, n. 3 (in G.U. 1^a s.s. 29/1/2025, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi".

(2) Le autorità alle quali è attribuito, ora, il potere di autenticare le sottoscrizioni sono specificamente elencate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)

Art. 10

Esame ed ammissione delle liste

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 18° anno (1) di età al primo giorno delle elezioni, di quelli

per i quali non sia stato presentato (2) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(1) Parola così inserita, in sostituzione dell'originaria parola «21°», a norma di quanto dispone l'art. 1, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità], in base al quale sono eleggibili alla carica di consigliere regionale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione.

(2) A questo punto del testo originario del numero 3) erano contenute le parole: «[il certificato di nascita, o documento equipollente, ed]», ora abrogate dall'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

(Omissis)

Capo IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

Disposizioni generali

(Omissis)

Sezione II

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

(Omissis)

Sezione III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (1)

Art. 32.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

(Omissis)

(Omissis)

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 5390 91 Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 (1) .

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Comma abrogato dalla l. 25 marzo 1993, n. 81.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune.

Con la lista devesi anche presentare:

- 1) *un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea;* (1)
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28. *L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.* (2)

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale (3) competente per territorio.

(1) Numero così riformulato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

(2) Secondo periodo aggiunto dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

(3) Parola che sostituisce l'originario termine 'mandamentale', in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 33.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La Commissione elettorale circondariale (1) entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (2);

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (3), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (4);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista; (5)

e) ricusa, le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi *in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; (6)*

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati. (7)

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.

(1) Parola che sostituisce l'originario termine 'mandamentale', in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali».

(3) L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni. Pertanto il richiamo al citato articolo 15 contenuto nella lettera c) deve intendersi implicitamente fatto all'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012, che individua le cause di incandidabilità alle elezioni regionali, e all'articolo 9 dello stesso d.lgs., a norma del quale (comma 1) il candidato rende – unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura – una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 7.

(4) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali).

(5) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

(6) Periodo aggiunto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

(7) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81).

Art. 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno (1) precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (2).

(1) Le parole: "l'ottavo giorno" sono state così inserite – in sostituzione delle parole "il quindicesimo giorno" precedentemente in vigore – dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 ("Norme di coordinamento e abrogazioni") al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo]

(2) Le parole: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio» sono state inserite dall'art. 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], in luogo delle parole: «secondo l'ordine di presentazione delle relative liste».

Art. 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La commissione elettorale circondariale (1) entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio (2) e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il *giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune (3)* che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(1) Parola che sostituisce l'originaria parola 'mandamentale', a norma del- l'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) Comma modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

(Omissis)

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (1)

(1) L'ammontare delle pene pecuniarie degli articoli che seguono è stato calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale ecc.], e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. L'importo delle sanzioni è stato convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

La pena è aumentata – in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

Art. 87-bis.

(Aggiunto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16)

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

(Omissis)

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o

in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico (1)

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro.

(Omissis)

(1) Comma così introdotto dalla legge 3 luglio 2017, n. 105, art. 5, comma 1.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali].

Art. 93 (1)

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da euro 200 a euro 1.000.

(Omissis)

(1) L'art. 93 è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali], che ha anche aggiunto il secondo comma.

Art. 100

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

(Omissis)

(Omissis)

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

(Omissis)

Art. 7.

1 Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

2 Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

3 Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta (1) .

4 Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

5 Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso (2).

6 Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7 Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

8 La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9 Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore

(1) Con sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996, n. 357, è stato dichiarato che spetta allo Stato, e per esso all'autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza, presso il consiglio regionale, del procedimento amministrativo di contestazione previsto dall'art. 7, terzo comma e seguenti, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

(2) Comma inserito dall'art. 20 (Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità), comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 [Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142].

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Art. 15 (1)

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunemente denominati delle unità

sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; (12)

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) *lettera abrogata dalla l. 13 dicembre 1999, n. 475;*

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la

nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la

competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto è abrogato "l'**articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55**, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni".

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.

240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine (1).

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (2)

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (3)

[1] Comma modificato dall'articolo 4, della Legge 30 aprile 1999, n. 120, successivamente dall'articolo 1, comma 61-bis, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 6, comma 6, della Legge 3 novembre 2017, n. 165, dall'articolo 16-bis, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e da ultimo sostituito dall'articolo 38-bis, comma 8, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Da ultimo modificato dall'articolo 4-quater, del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38.

[2] Comma sostituito dall'articolo 38-bis, comma 8, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

[3] Articolo sostituito dall'art. 1, l. 28 aprile 1998, n. 130.

Art. 16.

1. Omissis

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. (stralcio)

Capo III

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 29.

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (1), e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radio- televisive (2).

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali 140.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 a euro 25.822 (3).

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

(1) Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(2) Si vedano anche l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 115 [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica], e successive modificazioni, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28. [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica], e successive modificazioni.

(3) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica]. La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province

disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Art. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Omissis

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali,

dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

[4.](1)

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (2).

7. Omissis

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. Omissis

12. Omissis.

[1] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 400, lettera f) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12 settembre 1995, n. 422, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 5.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 34.247,89 (1) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0054 (1) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 34.247,89 (1. Per coloro

che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di lire euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (2).

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.582,28 avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8 ;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(1) Importo rivalutato dall'articolo 1 del D.M. 12 marzo 2005.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156 [Disposizioni in materia di rimborsi elettorali]

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.»

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario

del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.»

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di fiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.»

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale.

È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 ; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente

della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

(Omissis)

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Capo I

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore

altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4

Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del

Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale (1).

c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera (2).

[1] Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, della Legge 23 novembre 2012, n. 215 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 15 febbraio 2016, n. 20.

[2] Lettera aggiunta dall'articolo 4-sexies, comma 1, del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38.

Capo II

Art.5

Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data

della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori (1).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 501, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successivamente dall'articolo 1 del D.L. 17 marzo 2015, n. 27, convertito in Legge 8 maggio 2015 n. 59.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Omissis

Capo III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di

armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorso diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta

un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

[Omissis]

Capo V **Disposizioni comuni, transitorie e finali**

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.
2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

(Omissis)

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
- c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

LEGGE 9 gennaio 2019 n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

Art. 1

[...] Omissis

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà (1).

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei candidati rilasciato [dal casellario giudiziale] non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni

ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica (2).

[1] Comma modificato dall'articolo 43, comma 3, lettera a-bis), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

[2] Comma modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (stralcio)

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Art. 38 bis

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni
(1)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";

b) all'articolo 25:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdì precedente l'elezione," sono sostituite dalle seguenti: "entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";

b) all'articolo 32, settimo comma:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";

2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata";

c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: "venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune," sono sostituite dalle seguenti: "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,".

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di

identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del

casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313," e le parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,

n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 627, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ", regionali, amministrative";

b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022".

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione.

**DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72**

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno
2025.

Art. 1

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

[...]

Art. 1 ter

Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali (1).

1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantacinquesimo";

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 15 maggio 2025, n. 72, in sede di conversione.

(Omissis)

Art. 2 bis

Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali (1)

1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, primo comma:

1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il cognome e il nome";

b) all'articolo 8, primo comma, le parole: ", distinto per uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse;

c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli elenchi sono formati in duplice copia".

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 15 maggio 2025, n. 72, in sede di conversione.

Art. 4

Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa

1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (1).

2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 15 maggio 2025, n. 72, in sede di conversione.